



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

Provvedimento n. **217/IPPC/2013**

Prot. Gen. n. 70705 del 13/05/2013

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 - 35131 PADOVA

Partita I.V.A.

00700440282

Codice Fiscale

80006510285

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Punto 2.3 c) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006

Punto 1.3 c) dell'allegato B della L.R. n. 26 del 16.08.2007

Revoca e sostituzione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 147/IPPC/2011 del 29/12/2011

Ditta: **MITA S.P.A.**
Sede attività: Via Prima Strada, 6
Comune: 35026 CONSELVE PD

Sede legale: Via Prima Strada, 6 – Conselve (PD)

Partita I.V.A: 02300500283

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

- **VISTI:**

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;
- il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo 59 del 18 febbraio 2005 recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" che abrogava il D.Lgs. 372/99, successivamente modificato con la L. 243 del 19 dicembre 2007 e il Decreto Legislativo 4/2008 ;
- il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 128 del 29 giugno 2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che inserisce le norme riguardanti l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Titolo III-bis parte seconda del D.Lgs. 152/2006, revoca il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e stabilisce che "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

1/10

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

- il D.M. 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;
 - la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;
 - la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 08/12/2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;
 - la Legge Quadro n. 447 del 27/10/1995 sull'inquinamento acustico e successive norme di attuazione;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante “D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante “D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007”;
 - la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 (ora D.Lgs. 152/06) e individua le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
 - il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007, per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 2.3 c dell'all. I del D.Lgs 59/2005 (ora allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06);
 - il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18/02/2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1519 del 26/05/2009 recante “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17/05/2000 integrato dalla D.C.P. n. 68 di reg. in data 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07/02/2005;
- **CONSIDERATO** l'allegato IX alla parte II del D. Lgs 152/2006 s.m.i. recante “Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”, ovvero:
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
 2. Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
- **RICHIAMATA** l'autorizzazione integrata ambientale n. 147/IPPC/2011 del 29/12/2011 (che revocava e sostituiva il provvedimento n. 72/IPPC/2008 del 31/03/2008), rilasciata alla ditta sopraindicata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., come da domanda acquisita agli atti della Provincia di Padova in data 18/09/2007 prot. n. 115067 e le successive integrazioni;

2/10

- **VISTE** le modifiche comunicate con prot. n. 169740 del 27/11/2012 riguardanti la nuova numerazione delle vasche di pretrattamento, l'aggiornamento dei punti di scarico, l'impossibilità di comunicare preventivamente le date di campionamento ed analisi degli scarichi idrici riconducibili alle sole acque meteoriche, la modifica dei controlli sulla fase critica di processo del PMC, le modifiche di alcune aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, considerate non sostanziali dalla Provincia con nota prot. n. 182571 del 18/12/2012;
- **VISTA** la domanda di Verifica di Assoggettabilità della ditta sopraindicata, acquisita agli atti della Provincia in data 28/12/2012 prot. n. 182104 e 182106, per il progetto di "miglioramento delle caratteristiche estetiche dei manufatti zincati mediante dosaggio di specifico additivo in vasca di flussaggio;
- **VISTO** il decreto n. 112/VIA/2013 del 27/03/2013 di esclusione dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. del progetto precitato subordinato all'osservanza di una raccomandazione;
- **PRESO ATTO** che con il decreto di esclusione della procedura di V.I.A. n. 112/VIA/2013 del 27/03/2013 la Provincia ha valutato che, così come asserito dallo studio preliminare ambientale presentato dalla Ditta, il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente (comma 5 art. 20 D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) e che tale esclusione corrisponde alla definizione di modifica non sostanziale prevista anche ai fini dell'A.I.A. dalla lettera l-bis) dell'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- **RITENUTO** pertanto di considerare la modifica richiesta della Ditta come non sostanziale ai fini del rilascio dell'A.I.A.;
- **RILEVATO** che l'impianto ricade nel punto 2.3 c) dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e nell'allegato 1.3 c) dell'allegato B della L.R. 26/2007;
- **RILEVATO** che il Gestore ha attestato l'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria come previsto dalla succitata normativa;
- **VISTA** l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;
- **RITENUTO** di accogliere la domanda della ditta sopraindicata;
- **RITENUTO** pertanto di revocare e sostituire l'autorizzazione integrata ambientale n. 147/IPPC/2011 a seguito del rilascio della presente;

D E C R E T A

Art. 1

Al Gestore della ditta **MITA S.P.A.** con impianto in Via Prima Strada, 6 – CONSELVE (PADOVA) viene rilasciata l'Autorizzata Integrata Ambientale per l'attività esistente di zincatura a caldo ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed integr.:

<p>cod. 2.3 c) all. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006</p> <p>Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.</p> <p>capacità produttiva MITA s.p.a. : 14 t/ora di acciaio grezzo</p>
<p>Descrizione dell'attività:</p> <p>ALLEGATO</p> <p>"QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA"</p>

Pertanto viene revocata l'Autorizzazione Integrata Ambientale dalla Provincia di Padova n. 147/IPPC/2011 rilasciata in data 29/12/2011 alla Ditta MITA SPA.

3/10

<p>AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =</p>	<p>SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it</p>
--	---

Art. 2

Ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** contiene le prescrizioni che garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente, i valori limite alle emissioni, nonché gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni dell'autorizzazione ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni, le misure relative alle condizioni diverse di quelle di normale esercizio e altre condizioni specifiche ai fini della tutela ambientale.

L'**autorizzazione Integrata Ambientale** è subordinata al rispetto delle **PRESCRIZIONI** riportate nell'**Art. 3** e negli **ALLEGATI "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO"** e **"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO"** i quali sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 3 - Prescrizioni

L'autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI GENERALI

- 3.1 Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per **prevenire gli incidenti** e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- 3.2 Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (V. Ospedale, 22), e comunque entro le **otto ore** successive al riscontro dell'evento, ogni **rilevante incidente** e/o ogni **rilevante guasto**, tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione o da influire in modo significativo sull'ambiente; l'Autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.
- 3.3 Le **Autorità di Controllo** sono autorizzate ad effettuare, all'interno dello stabilimento, tutte le ispezioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici).
Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 5, il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, ed a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa fornire l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini ambientali; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle Autorità di Controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/2006.
- 3.4 In caso di cessazione dell'attività il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Padova un **piano di dismissione** dell'intero impianto **30 giorni prima della cessazione** definitiva, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
- 3.5 Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla **normativa vigente in materia ambientale**, laddove non già richiamate nel presente provvedimento.
- 3.6 Il Gestore dell'impianto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006, è tenuto a versare l'eventuale conguaglio alle **tariffe di istruttoria** secondo le disposizioni che verranno comunicate dalla Provincia, anche a seguito di eventuali nuove disposizioni di legge.

PRESCRIZIONI: EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.7 I valori di emissione degli inquinanti negli scarichi gassosi non devono essere superiori a:

Camino	Portata Nmc/h)	Impianto di abbattimento	Parametro	Limite
1, 2	113.000 * (complessiva di entrambi i camini)	Filtro a maniche e scrubber	Polveri	20 mg/N m ³
			Ammoniaca e ammonio in fase gassosa	30 mg/N m ³
			Composti gassosi del cloro espressi come HCl	10 mg/N m ³
			Zn	Tab. B cl. III all. I della parte V del D. Lgs.152/2006 s.m.i.
			Policlorodibenzodiossine	Tab A2 all. I della parte V del D. Lgs.152/2006 s.m.i.
			Ni e suoi composti espressi come polvere	Tab. B cl. II all. I della parte V del D. Lgs.152/2006 s.m.i.
			Ni nella forma insolubile e respirabile	Tab A1 classe II all. I della parte V del D. Lgs.152/2006 s.m.i.
3	1.500	-	Ni e suoi composti espressi come polvere	Tab. B cl. II all. I della parte V del D. Lgs.152/2006 s.m.i.
			Ni nella forma insolubile e respirabile	Tab A1 classe II all. I della parte V del D. Lgs.152/2006 s.m.i.

* Il valore deve intendersi indicativo e non prescrittivo.

3.8 I valori limite di emissione riportati nella tabella sovrastante si applicano ai periodi di **normale funzionamento dell'impianto** intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie e guasti tali da non permettere il rispetto dei limiti stessi. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i suddetti periodi.

3.9 Le **bocche di tutti i camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;

3.10 Deve essere apposta su **ogni camino** presente nell'impianto apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

3.11 Il Gestore, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, deve prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dai manuali Unichim. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali, ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

3.12 Per la **valutazione della conformità dei valori misurati** ai valori limite, le emissioni in atmosfera convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione.

3.13 **Tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

3.14 Le **emissioni diffuse** devono essere contenute nel maggior modo possibile.

5/10

PRESCRIZIONI: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SCARICHI IDRICI

3.15 Il Gestore è autorizzato a scaricare in fossati tombinati recapitanti nello scolo Sorgaglia le acque reflue industriali dell'impianto:

Pozzetto d'ispezione	Tipologia	Recapito finale
SF1	Acque meteoriche di prima pioggia	Scolo Sorgaglia

a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- i **valori di emissione** dello **scarico SF1** dovranno essere conformi ai limiti previsti dalla Tabella "A" del D.M. 30/07/1999;
- i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante **diluizione** con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/2006;
- lo scarico deve essere reso **sempre accessibile** per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto (presa di campionamento ubicata a valle dell'impianto di depurazione) ubicato immediatamente a monte dello scarico;
- dovrà essere consentito in ogni circostanza l'accesso all'insediamento industriale al personale dell'Ente gestore della pubblica fognatura per effettuare le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico.

3.16 Ai sensi della normativa vigente:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato/Comune è Autorità competente per gli scarichi di acque meteoriche di seconda pioggia in fognatura acque bianche e per gli scarichi di acque reflue urbane nelle fognature acque nere;

PRESCRIZIONI: RIFIUTI

3.17 Le modalità e le zone di stoccaggio dei rifiuti e la periodicità dei controlli devono essere conformi a quanto riportato nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

3.18 Il Gestore dovrà rispettare le disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare:

- I rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del "**deposito temporaneo**" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; la detenzione e raccolta degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri usati deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 95/92 e del D.M. 392/96 di attuazione;
- I rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un **codice CER**, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 s.m.,i., miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti incompatibili tra loro devono essere separati; le aree adibite all'accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto.

6/10

- c) Il Gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Sono fatte salve le norme riguardanti il SISTRI.
- d) Le **aree adibite all'accumulo** dei rifiuti pericolosi devono essere protette dall'azione delle acque meteoriche e dal trasporto eolico; i **serbatoi** (ad esclusione di quelli dotati di doppia camera) per rifiuti liquidi devono essere collocati all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se si tratta di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore ad uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni.

PRESCRIZIONI: RUMORE

3.19 Nell'esercizio dell'impianto il Gestore è tenuto a rispettare:

- a) i **valori limite di emissione** di cui alla tabella B del DPCM 14/11/1997 in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, facendo riferimento a tutte le aree del territorio circostanti l'impianto per la specifica classe prevista dal piano di zonizzazione acustica comunale;
- b) i **valori limite assoluti di immissione** di cui alla tabella C del DPCM 14/11/1997 come previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale;
- c) i **valori limite differenziali** di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997

In caso di superamento dei limiti succitati in occasione del primo autocontrollo, il Gestore dovrà inviare alla Provincia di Padova e al Comune, **entro 60 giorni** da quando ne giunge a conoscenza, un Piano di Risanamento Acustico (comprensivo dei termini temporali) per l'adeguamento ai limiti di legge, prevedendo idonee mitigazioni.

3.20 Le eventuali **relazioni di valutazione dell'impatto acustico e i monitoraggi** dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 16/03/1998 e dalle linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'allegato 1 del D.Lgs. 4.8.1999 n. 372"

3.21 Il Gestore è tenuto a ripetere una campagna di valutazione d'impatto acustico qualora si realizzino interventi o modifiche all'impianto che possano influire sulle emissioni sonore e, comunque, almeno con **frequenza** indicata nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

3.22 Le eventuali **relazioni di valutazione dell'impatto acustico e i monitoraggi** devono essere redatti da tecnico competente secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 447/95. Nella redazione del documento il Gestore deve applicare le linee guida approvate con Delibera n. 3 del 29/01/2008 del Direttore Generale ARPAV.

PRESCRIZIONI: MONITORAGGIO E CONTROLLO

3.23 Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con **le modalità, le frequenze e i metodi analitici** riportati nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

3.24 I **metodi di campionamento ed analisi** utilizzati per le attività di controllo devono essere quelli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo per gli scarichi in atmosfera e in acqua e, se non specificati nell'allegato "Piano di Monitoraggio e Controllo", dal Decreto Ministeriale del 31

7/10

gennaio 2005 e/o dal Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 e/o da altre norme tecniche nazionali e internazionali, ovvero ove queste ultime non siano disponibili, da pertinenti norme tecniche ISO o da altre norme internazionali, per altre matrici ambientali.

- 3.25 Le modalità di analisi alle emissioni in atmosfera e i certificati delle analisi devono rispettare i criteri elencati nel parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 04/06/2008 (Linee guida per campionamenti ed analisi) riportati nel sito internet della Provincia di Padova.

Art. 4 COMUNICAZIONI

- 4.1 Ai sensi dell'art. 29-decies comma 1, il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", ne dà comunicazione alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova.
- 4.2 Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. deve essere comunicata **entro 30 giorni** a questa Provincia la **variazione di titolarità della gestione dell'impianto** da parte del vecchio e del nuovo Gestore.
- 4.3 Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare preventivamente a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che intende effettuare; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** il Gestore può procedere all'esecuzione della modifica.
- 4.4 Il Gestore dell'impianto deve effettuare **le registrazioni** dei dati previsti dall'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" seguendo le successive indicazioni:
- a) **Tutti i dati** devono essere registrati dal Gestore su documenti ad approvazione interna (eventualmente previsti dal Sistema di Gestione aziendale), o su appositi registri cartacei, o con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls o altro database compatibile;
- b) In presenza di dati provenienti da analisi (emissioni in atmosfera, rifiuti, acque) i documenti/registri/files previsti al punto precedente potranno, a discrezione del Gestore, essere sostituiti dai **certificati analitici**;
- c) Tutte le **registrazioni** e tutti i **certificati** analitici devono **essere conservati** presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti al controllo, per tutta la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 4.5 Ai sensi dell'art. 29- decies comma 2, il Gestore dell'impianto deve inviare alla Provincia di Padova, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova **entro il 30 aprile** di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:
- a) un **report informatico**, il cui modello è reperibile sul sito internet ufficiale dell'ARPAV, adattato alla realtà aziendale e contenente i dati previsti dalle tabelle dell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO"; i dati dovranno essere inseriti solamente se richiesti in corrispondenza della colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso solamente su supporto informatico;
- b) una **relazione** di commento dei dati dell'anno in questione; per la presentazione l'azienda potrà fare uso delle procedure e della modulistica eventualmente prevista dal Sistema di Gestione aziendale; la relazione deve contenere la descrizione dei **metodi** di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche su supporto informatico.
- 4.6 In occasione dell'effettuazione dei **controlli** previsti dall'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" le **date fissate sia per il campionamento che per le analisi** dovranno essere comunicate al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 – 35121 - PADOVA – FAX 049 8227810), il quale potrà presenziare, con le seguenti modalità:

8/10

- a) per le **emissioni in atmosfera** con anticipo di almeno 15 giorni naturali;
- b) per i **rifiuti prodotti**, per gli **scarichi idrici** e per la **matrice Rumore** non devono essere comunicate.

4.7 Ai sensi del Regolamento CE n. 166/2006 (regolamento E-PRTR) e dell'art. 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare ogni anno all'Autorità competente e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, tramite l'APAT (ora ISPRA), i dati sulle emissioni e sui trasferimenti fuori sito qualora **svolga un'attività specificata nell'allegato I** del Regolamento comunitario citato **superandone le soglie** di capacità specifica e **superi i valori soglia delle sostanze inquinanti** per aria, acqua e suolo specificati nell'allegato II del Regolamento comunitario citato.

Art. 5

L'**ARPAV** effettua presso l'impianto **controlli programmati** con oneri a carico del Gestore secondo quanto previsto all'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006:

- La **frequenza** programmata è di **due controlli** nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, comprensivi di tutte le ispezioni di tipo gestionale, tecnico e documentale (secondo la tabella riportata nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO"); uno dei due verrà integrato con indagini di tipo analitico;
- **L'effettuazione e le modalità** dei controlli programmati verranno comunicate al Gestore da ARPAV **entro il 31 Dicembre** dell'anno precedente a quello del controllo.
- I controlli saranno volti ai seguenti **accertamenti**:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Il Gestore avrà la possibilità di reperire un **incaricato** che possa assistere alle ispezioni e alle eventuali indagini di tipo analitico.

- Ai sensi del DM 24/04/2008 e s.m.i., i metodi utilizzati per le **indagini di tipo analitico** saranno quelli del relativo Allegato V; ai sensi dello stesso allegato, resta facoltà di ARPAV, tenuto conto delle proprie possibilità tecniche e dei limiti ai costi, prevedere l'impiego di metodi alternativi purché previsti dal Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 e/o da altre norme tecniche nazionali e internazionali.
- Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, il pagamento degli **oneri** da parte del Gestore dovrà rispettare quanto previsto dal DM 24/04/2008 e dalla DGRV n. 1519 del 26/05/2009 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e ai sensi del titolo VI della Raccomandazione Europea 331/2001/CE, le **relazioni complete** contenenti:

- i dati relativi alle ispezioni
- le conclusioni raggiunte sull'osservanza delle prescrizioni
- le proposte di eventuali misure da adottare

saranno comunicate al Gestore e alla Provincia e messe a disposizione del pubblico.

Art. 6

L'Autorità Competente può disporre il **riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** anche prima della scadenza prevista dal presente provvedimento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-quater comma 7 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Art. 7

Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, laddove non già richiamate nel presente provvedimento.

Art. 8

Per l'attività di saldatura per la realizzazione di fori sui pezzi da zincare si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta in merito alla non convogliabilità delle emissioni diffuse restando imprescindibile l'obbligo di contenerne quanto più possibile la produzione ai fini della tutela della salute dei lavoratori. Si ricorda al Gestore che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

Art. 9

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., avrà una **durata fino al 23/12/2016**.

Il gestore, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 dello stesso decreto, deve presentare, per il **rinnovo** dell'autorizzazione, apposita domanda all'autorità competente almeno **6 (sei) mesi prima** della scadenza succitata.

Art. 10

La presente autorizzazione integrata ambientale è rilasciata sulla base della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti quali il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, l'autorizzazione paesaggistica, i provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, le concessioni idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, Consorzi di Bonifica).

Art. 11

In caso di inadempienza alle PRESCRIZIONI di cui all'art. 3 del presente provvedimento vengono applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dall'art. 29-decies e 29-quattordices .

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 4.1 l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices comma 4.

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 4.5 l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices comma 5.

Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità competente con provvedimento motivato può prescrivere l'ottemperanza di quanto previsto ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7 del presente provvedimento; in caso di inosservanza di quanto previsto dal suddetto provvedimento l'Autorità competente può applicare le sanzioni previste dal comma 2 dell' art. 29 quattordices.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 10 pagine, dall'allegato "QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA" e dal "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
Dott.ssa Miledi Dalla Pozza
(con firma digitale)

10/10

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>